



Cassa Edile Agrigentina

di Mutualità ed Assistenza

Tel.: 0922 597930 - 0922 598527

Fax: 0922 597364

Sito Web: <http://www.cassaedile.ag.it>

Email: info@cassaedile.ag.it

C.E.A.M.A.

Comunicazioni Varie

Protocollo Generale

6420000089722015



PGU 8972 / 2015 VL

27/11/2015

Circolare n. 8 / 2015

Agrigento 27 novembre 2015

**Alle Imprese iscritte
Al Presidente dell' Ordine dei Dottori Commercialisti
Al Presidente dei Consulenti del Lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro
LORO SEDI**

OGGETTO: ORE DI ASSENZA SANZIONABILI.

Si porta alla Vostra conoscenza che a decorrere dalla denuncia del mese di gennaio 2016, la Cassa Edile Agrigentina, attiverà il controllo sul rispetto dell'orario di lavoro contrattuale ed in modo particolare sulle ore di assenza degli operai eccedenti quelle previste dal contratto per:

* **Permessi non retribuiti** corrispondono ad un massimo di 40 ore per ciascun lavoratore nell'anno solare. La somma delle ore lavorate e non, non deve essere inferiore al monte ore lavorabile, computato per mese;

* **Le ferie il numero di 160** ore previsto dal CCNL va computato nell'anno solare se le ferie maturate vengono godute successivamente all'anno solare di competenza, e quindi si superano le 160 ore, l'azienda è tenuta a giustificare comunicando le ferie residue di anni precedenti;

* **Le 88 ore di permessi retribuiti** non possono essere godute oltre il 30 giugno dell'anno successivo e se si dovessero superare tali ore la CEAMA chiederà chiarimenti all'impresa.

Il superamento dei su indicati limiti contrattuali nell'utilizzo delle ore di ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti ed in assenza di esauriente giustificazione da parte dell'impresa in merito alle eccedenze di tali ore contrattuali la stessa risulterà irregolare alla BNI con conseguente DURC negativo.

La posizione potrà essere regolarizzata mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all'importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile calcolata sulle ore eccedenti i superiori limiti, sono esclusi gli accantonamenti.

Ovviamente, qualora si tratti della diversa ipotesi di lavoro prestatato e non denunciato alla Cassa Edile, dovranno essere corrisposti sia gli accantonamenti che i contributi.

Cordiali saluti

Il Direttore
Stefano Chiapparo